



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

**Regolamento per la concessione di benefici economici a  
sostegno di attività o iniziative promosse da enti pubblici e  
privati che operano senza scopo di lucro  
(art. 12 – Legge n° 241/90 e art. 53 dello Statuto  
Comunale)**

**Deliberazione Commissariale  
n. 215 del 4 aprile 2005**



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

**INDICE**

INDICE.....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento.....	3
ARTICOLO 2 - Settori d'intervento.....	3
ARTICOLO 3 - Criteri d'intervento.....	3
ARTICOLO 4 - Cultura e Spettacolo.....	3
ARTICOLO 5 - Sport e Tempo Libero.....	4
ARTICOLO 6 - Tutela e valorizzazione dei beni monumentali, storici e della tradizione cittadina.....	4
ARTICOLO 7 - Turismo.....	4
ARTICOLO 8 - Tutela dei valori ambientali.....	5
ARTICOLO 9 - Tutela dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dell'uomo.....	5
ARTICOLO 10 - Istruzione e formazione.....	5
ARTICOLO 11 - Tipologia degli interventi.....	5
ARTICOLO 12 - Contributo.....	5
ARTICOLO 13 - Vantaggio economico.....	6
ARTICOLO 14 - Sovvenzione.....	6
TITOLO II - CRITERI DI EROGAZIONE.....	6
ARTICOLO 15 - Norme di carattere generale.....	6
ARTICOLO 16 - Criteri.....	6
ARTICOLO 17 - Criteri per l'erogazione di contributi per attività sportive agonistiche.....	7
ARTICOLO 18 - Beneficiari.....	8
TITOLO III - PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI.....	9
ARTICOLO 19 - Termini per la presentazione delle istanze.....	9
ARTICOLO 20 - Istanze.....	9
ARTICOLO 21 - Istruttoria.....	10
ARTICOLO 22 - Modalità di erogazione.....	11
ARTICOLO 23 - Decadenza dai benefici.....	12
ARTICOLO 24 - Responsabilità.....	12
ARTICOLO 25 - Istanze per benefici economici associati a richiesta di patrocinio.....	12
TITOLO IV - PUBBLICIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI.....	12
ARTICOLO 26 - Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari.....	12
ARTICOLO 27 - Albo comunale dei beneficiari.....	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	13
ARTICOLO 28 - Norme di carattere generale.....	13
ARTICOLO 29 - Pubblicizzazione.....	13
ARTICOLO 30 - Entrata in vigore.....	13



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di contributi, vantaggi economici, sovvenzioni ad enti pubblici e privati.

Si propone di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa finalizzata al conseguimento dei fini pubblici per i quali saranno impiegate le risorse stanziare.

### **ARTICOLO 2 - Settori d'intervento**

Il Comune di Altamura, nell'ambito della sua autonomia, sostiene, mediante la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici, l'attività di enti pubblici e privati che operano, senza scopo di lucro, nei seguenti settori:

- a. cultura e spettacolo;
- b. sport e tempo libero;
- c. tutela e valorizzazione dei beni monumentali, storici e della tradizione cittadina;
- d. turismo;
- e. tutela dei valori ambientali;
- f. tutela dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini;
- g. istruzione e formazione.

### **ARTICOLO 3 - Criteri d'intervento**

Il Comune determina le proprie scelte secondo criteri di oggettività, imparzialità e trasparenza, considerando esclusivamente le iniziative rientranti nei settori di cui al precedente articolo mirate al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, secondo le modalità stabilite con il presente regolamento.

### **ARTICOLO 4 - Cultura e Spettacolo**

I contributi o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e privati che operino nel settore della cultura e dello spettacolo per le seguenti finalità:

- a) allestimento di mostre e di raccolte di documentazioni nel campo artistico, storico e culturale;



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

- b) promozione del ruolo di Altamura come luogo di incontro e confronto fra la cultura italiana ed internazionale;
- c) valorizzazione e rilancio del ruolo delle grandi istituzioni culturali;
- d) valorizzazione delle tradizioni folcloristiche locali;
- e) iniziative in campo teatrale, musicale e artistico (Festival, Concorsi, ecc.).

**ARTICOLO 5 - Sport e Tempo Libero**

I contributi o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità:

- a) attività per l'avviamento dei giovani alla pratica sportiva;
- b) manifestazioni sportive e ricreative che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio – culturale.

**ARTICOLO 6 - Tutela e valorizzazione dei beni monumentali, storici e della tradizione cittadina**

I contributi o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e privati che operano per le seguenti finalità:

- a) tutela dei beni monumentali, artistici e storici della città e del territorio;
- b) promozione dell'immagine della città anche attraverso convegni, mostre o interventi rivolti alla conoscenza e valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e monumentale;
- c) celebrazione di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili e religiose.

**ARTICOLO 7 - Turismo**

I contributi o altri benefici economici possono essere concessi ad Enti pubblici e privati per iniziative nel settore turistico mirate al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) promozione di siti di particolare rilevanza turistica;
- b) valorizzazione di aspetti caratteristici della città e di richiamo turistico nella stessa;
- c) organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni nazionali e internazionali.



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

**ARTICOLO 8 - Tutela dei valori ambientali**

I contributi o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e privati che operano nel settore delle tematiche ambientali per le seguenti finalità:

- a) attività dirette alla conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- b) studi e ricerche sui temi dell'ambiente.

**ARTICOLO 9 - Tutela dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dell'uomo**

I contributi o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e privati per le seguenti finalità:

- a) progetti inerenti la tutela dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti dei cittadini;
- b) organizzazione e sostegno alle attività e iniziative finalizzate ai progetti di scambi internazionali e di volontariato europeo che coinvolgano ragazzi e giovani della città.

**ARTICOLO 10 - Istruzione e formazione**

I contributi o altri benefici economici possono essere concessi ad enti pubblici e privati che operano nel settore educativo e formativo per le seguenti finalità:

- a) iniziative culturali nel campo scolastico;
- b) istituzione di borse di studio di perfezionamento.

**ARTICOLO 11 - Tipologia degli interventi**

Gli interventi dell'Amministrazione Comunale a sostegno delle iniziative rientranti nei settori di cui all'art. 2 assumono la forma di contributo, vantaggio economico e, eccezionalmente, sovvenzione.

**ARTICOLO 12 - Contributo**

Il contributo consiste nell'erogazione di denaro a copertura parziale dell'onere complessivo. La percentuale di acollo di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale è stabilita in ogni singolo provvedimento ed in ogni caso non può superare il 50% della spesa preventivata e successivamente rendicontata, dedotte le eventuali entrate acquisite a titolo di contributo corrisposto da altri Enti pubblici diversi dal Comune.



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

**ARTICOLO 13 - Vantaggio economico**

Il vantaggio economico si sostanzia nella:

1. fruizione gratuita di beni mobili del Comune;
2. uso temporaneo di beni immobili comunali per i quali si rinvia ad apposito regolamento di utilizzo;

**ARTICOLO 14 - Sovvenzione**

Eccezionalmente alla Giunta Comunale è riservata la facoltà di derogare a quanto stabilito dall'articolo 12 in merito alla entità della partecipazione economica qualora trattasi di iniziative che rivestano carattere di originalità e siano finalizzate al raggiungimento di scopi di alto valore culturale e sociale. In ogni caso la percentuale indicata nell'art. 12 non potrà superare la misura dell'80%.

**TITOLO II - CRITERI DI EROGAZIONE**

**ARTICOLO 15 - Norme di carattere generale**

È fatto divieto concedere contributi o benefici economici sotto qualsiasi forma per iniziative non espressamente contemplate negli articoli precedenti. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposte le concessioni dei finanziamenti e dei benefici economici da parte del Comune.

**ARTICOLO 16 - Criteri**

Nella concessione dei benefici e dei vantaggi economici di cui ai precedenti art. 12, 13 e 14 l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri:

1. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla Legge e dallo Statuto;
2. rispondenza agli atti programmatici e di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale e relativi ai settori di intervento;
3. capacità organizzativa ed esperienza acquisita del beneficiario;
4. obiettivi perseguiti con l'attività o iniziativa proposta;



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

Dà la precedenza nell'ordine:

- a) alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale;
- b) agli Enti Pubblici e privati il cui Statuto prevede la non costituzione a fin di lucro e, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni artistici, storici, culturali per la conservazione e valorizzazione dei quali il contributo è richiesto;
- c) alle attività di tipo occasionale.

Per le attività continuative valuta la capacità organizzativa ed esperienza acquisita.

Per le attività di tipo occasionale tiene conto:

- I. del livello di partecipazione;
- II. dei risultati perseguiti;
- III. del preventivo di spesa.

A parità di condizioni è data preferenza, in ordine di elencazione, alle iniziative ed attività che abbiano:

- 1) capacità di coinvolgimento del mondo giovanile nelle forme della istruzione, della cultura, delle attività sportive, e ricreative del tempo libero;
- 2) capacità di affermare e promuovere a vari livelli i valori della pacifica convivenza tra i popoli, della democrazia e della libertà;
- 3) capacità di valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale;
- 4) capacità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della comunità;
- 5) capacità di promuovere e valorizzare l'immagine turistica della città.
- 6) minore percentuale di cofinanziamento a carico del Comune rispetto ad altre fonti di finanziamento (da dimostrare nel preventivo e a consuntivo nella rendicontazione).

**ARTICOLO 17 - Criteri per l'erogazione di contributi per attività sportive agonistiche**

Il contributo per le attività sportive agonistiche è concesso in favore delle società o associazioni sportive iscritte ai campionati nazionali, regionali o provinciali delle diverse discipline sportive, affiliate alle relative Federazioni nazionali, a parziale copertura delle spese che esse sopportano per tali attività, secondo i criteri di seguito riportati.



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

I contributi per l'attività agonistica sono ripartiti fra tutte le società e associazioni sportive, che praticano sport, in funzione:

- a) della categoria di campionato;
- b) dell'ambito territoriale dei rispettivi campionati;
- c) dell'anno di affiliazione della società o associazione sportiva alla rispettiva Federazione di appartenenza;
- d) dei tabulati o tesserini degli atleti iscritti alle rispettive società ed associazioni;
- e) del numero delle partite effettuate.

Ogni società od associazione, che intende ottenere contributi per attività agonistica, deve presentare istanza, da far pervenire al Comune entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno allegando la seguente documentazione:

- a) piano finanziario delle entrate e delle uscite e calendario dell'attività a cui partecipa;
- b) dati anagrafici e fiscali del soggetto abilitato a quietanzare e del legale rappresentante;
- c) numero di codice fiscale dell'associazione;
- d) documento probatorio della rispettiva affiliazione alla Federazione nazionale di appartenenza.

Per ottenere la liquidazione del contributo assegnato, i beneficiari dovranno produrre la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) relazione esplicita dell'attività sportiva agonistica effettuata;
- b) copia del calendario delle gare redatto dalla Federazione sportiva di appartenenza;
- c) conto consuntivo delle entrate e delle uscite, allegando in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

Qualora la spesa sostenuta dall'associazione o società, al netto di eventuali altre entrate, è inferiore a quella ammessa a contributo, lo stesso contributo sarà proporzionalmente ridotto.

### **ARTICOLO 18 - Beneficiari**

Le concessioni dei benefici di cui ai precedenti articoli può essere disposta dall'Amministrazione Comunale in favore di istituzioni ed enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, *onlus*, che esercitino la loro attività nel territorio comunale e che perseguano le finalità di cui all'art. 2 senza scopo di lucro.





**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

Tali concessioni sono subordinate, per le sole Associazioni, alla iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 dello Statuto Comunale.

## **TITOLO III - PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI**

### **ARTICOLO 19 – Termini per la presentazione delle istanze**

I contributi e gli altri benefici economici contemplati nel presente regolamento sono erogati in base alle disponibilità finanziarie e agli indirizzi programmatici della Giunta, adottati con apposito provvedimento entro due mesi dall'approvazione del bilancio.

Le istanze, relative ai settori di cui all'art. 2, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui saranno realizzate le iniziative programmate dal soggetto richiedente il contributo.

Per effetto di eventuali variazioni di disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili la Giunta Comunale può, in corso d'anno, rivedere o modificare la suddetta scadenza.

### **ARTICOLO 20 - Istanze**

Le istanze, indirizzate al Sindaco, devono essere redatte secondo lo schema di domanda predisposto dai competenti uffici e sottoscritte dal rappresentante legale dell'Ente.

Le istanze devono essere corredate di:

- a) relazioni illustrative dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del beneficio;
- b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'organismo richiedente fatta eccezione per le associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 53 dello Statuto Comunale;
- c) preventivo di spesa suddiviso per voci di spese e di entrate per le iniziative per le quali si richiede il contributo con indicazione della percentuale di cofinanziamento, dell'iniziativa, a proprio carico;
- d) consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso per le iniziative che abbiano carattere continuativo;



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

- e) dichiarazione, anche negativa, da cui risulti se siano stati richiesti contributi o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati per l'attività che si intende svolgere, con obbligo, in caso di assegnazione, di indicare, in fase di presentazione di rendiconto, il tipo e l'importo di tali ulteriori benefici;
- f) copia del codice fiscale (dell'Ente istante o, in mancanza, del legale rappresentante) e partita IVA ove esistente;
- g) indicazione della persona abilitata o delegata alla riscossione per conto del soggetto richiedente, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sedi di riferimento per accredito del contributo tramite bonifico;
- h) dichiarazione del rappresentante di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- i) produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesto il beneficio economico;
- j) materiale informativo/divulgativo dell'iniziativa (brochure, pieghevoli ecc.);
- k) dichiarazione espressa di non aver in uso immobili o locali di proprietà comunale a titolo gratuito, a canone ricognitivo o a canone ridotto, oppure locali pubblici occupati abusivamente.

I documenti di cui alle lettere *a, b, c, d, e, g, h, k* devono essere sottoscritti dal rappresentante legale dell'ente.

La mancanza di uno dei predetti elementi, ad eccezione di quelli alle lettere *g, f, j*, rende inammissibile l'istanza se non è integrata dall'interessato nel termine di scadenza di cui all'art. 19.

La domanda è parimenti inammissibile qualora l'ufficio competente chieda l'integrazione dell'istanza per gli elementi indicati alle lettere *g, f, j* e l'interessato non vi provveda entro dieci giorni.

### **ARTICOLO 21 - Istruttoria**

Le istanze sono istruite dal competente ufficio.

Il Dirigente, tenuto conto:



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

- degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo;
- dei criteri approvati dalla Giunta;
- delle risultanze dell'istruttoria;
- delle risorse disponibili in bilancio,

forma il piano di riparto con l'indicazione dell'importo da assegnare agli organismi inclusi nel piano.

Il Dirigente elenca, inoltre, le iniziative escluse dal piano che, secondo l'istruttoria, sono risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. Il Dirigente, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche ed acquisire documentazione integrativa.

### **ARTICOLO 22 - Modalità di erogazione**

A conclusione della iniziativa, il soggetto istante è tenuto a presentare documentazione probante:

- 1) la realizzazione di quanto programmato nella relazione iniziale (art. 20 lett. a);
- 2) le spese effettivamente sostenute, documentando le stesse con giustificativi in originale o copia conforme.

Il medesimo soggetto è tenuto a presentare dichiarazione sottoscritta in originale in cui si attesti la sussistenza o meno di entrate a qualsiasi titolo acquisite da enti pubblici o privati.

La liquidazione del beneficio economico sarà erogata a presentazione di rendicontazione.

Qualora l'iniziativa comporti un notevole impegno economico, il Dirigente potrà disporre l'anticipazione di somme sino ad un massimo della metà dell'importo concesso e determinarne il saldo a seguito di verifica del rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Qualora la spesa sostenuta e rendicontata non raggiunga quella preventivata, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. In ogni caso quest'ultimo non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute, dedotte le eventuali entrate acquisite a titolo di contributo corrisposto da altri soggetti diversi dal Comune, fatta salva l'ipotesi contemplata dall'articolo 14 del regolamento.



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

La mancata presentazione di adeguato rendiconto entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa comporterà la revoca del beneficio e il recupero coattivo di quanto già eventualmente erogato.

**ARTICOLO 23 - Decadenza dai benefici**

Decadono dal beneficio i soggetti che:

- a) non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato senza preventiva autorizzazione dirigente preposto;
- b) non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza adeguata motivazione.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Dirigente competente con proprio atto.

**ARTICOLO 24 - Responsabilità**

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i destinatari di interventi finanziari e soggetti terzi.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività o iniziative alle quali ha accordato contributi finanziari.

**ARTICOLO 25 - Istanze per benefici economici associati a richiesta di patrocino**

La richiesta di patrocino del Comune è disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 149 del 14/3/2005. Pertanto le istanze per benefici economici associati a richiesta di patrocino sono istruite distintamente dall'Amministrazione Comunale.

**TITOLO IV - PUBBLICIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI**

**ARTICOLO 26 - Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari**

I soggetti destinatari dei benefici sono tenuti a dare notizia del concorso del Comune sugli atti e mezzi di promozione delle iniziative.



**CITTÀ di ALTAMURA**  
Provincia di Bari

**ARTICOLO 27 - Albo comunale dei beneficiari**

Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, il Comune rende noto, attraverso l'albo istituito a sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, i benefici erogati ed i soggetti destinatari degli stessi.

L'elenco pubblicizzato nelle forme più idonee, può essere consultato da ogni cittadino presso l'Albo pretorio, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ove esistente.

**TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ARTICOLO 28 - Norme di carattere generale**

Il rispetto delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti i benefici economici da parte del Comune.

L'osservanza di quanto disposto al comma precedente deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

**ARTICOLO 29 - Pubblicizzazione**

Si dispongono le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento. Lo stesso sarà disponibile presso il sito Internet istituzionale del Comune.

**ARTICOLO 30 - Entrata in vigore**

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 34 dello Statuto comunale, il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito dello stesso nella segreteria comunale.